CAMERA DEI DEPUTATI N. 416

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Presentata il 17 agosto 1983

Norme per l'aggiornamento biennale dei diritti e delle indennità spettanti agli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge, si intende porre rimedio alla grave discriminazione oggi in atto in materia di notificazioni, ove vigono, stranamente, ben tre diversi sistemi di rimborso spese (diritti ed indennità di trasferta) diversificati in ragione della materia; alcuni di essi risultano invero molto prossimi al concetto di equità retributiva, altri se ne discostano notevolmente.

Infatti:

a) per le notifiche degli atti civili vengono corrisposte (ex articolo 133 ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) lire 65 a chilometro con un minimo fisso di lire 500 fino a 7 chilometri;

b) per le notifiche degli atti penali (articolo 142 fonte citata) la tariffa è forfetizzata ed è di lire 200 sino a 10 chilometri e di lire 500 oltre i 10 chilometri;

c) per i protesti cambiari eseguiti dai notai, le tariffe vanno oltre un minimo di lire 1.000 sino a 3 chilometri e possono arrivare sino ad un massimo di lire 26.370 (come da decreto ministeriale 23 dicembre 1981).

È da aggiungere, inoltre, che per le tariffe di cui alle lettere *a*) e *b*), non esiste un preciso impegno in ordine alle scadenze di aggiornamento, che, invece, automaticamente viene adottato per le tariffe di cui alla lettera *c*) (ogni due anni ed in base ai dati ISTAT di svalutazione monetaria) anche se godono già di trattamento privilegiato rispetto alle prime due.

Risulta quindi necessario ovviare alla denunciata mancanza di aggiornamento legislativamente stabilito e riguardante le tariffe di cui alle lettere *a*) e *b*) ed in contrasto con quanto stabilito per le tariffe di cui alla lettera *c*), avendo inoltre particolare cura affinché la giusta esigenza della remunerazione delle prestazioni in parola e la ragionevole opportunità di contenere il costo degli atti (anche in considerazione degli aspetti sociali) vengano a trovare equo contemperamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I diritti e le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari sono aggiornati ogni biennio tenendo conto dei dati ufficiali ISTAT di svalutazione monetaria.

La facoltà di stabilire tali variazioni è attribuita, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, al Ministro di grazia e giustizia che provvede con proprio decreto.